



REGIONE CALABRIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA FORESTE FORESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n° 9/96;

VISTA la L.R. n°1 del 11/01/2006 che all'art. 12 comma 1 modifica la L. R. del 23/07/98 n°9, che attribuisce la competenza per la redazione e l'emanazione del Calendario Venatorio esclusivamente alla Regione;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 710 del 09/11/2010.

RENDE NOTO

Modifiche al Calendario Venatorio regionale 2010/2011 in esecuzione dell'ordinanza del TAR Calabria – Sezione II, 5/11/2010, n. 774.

Il territorio della Regione Calabria é sottoposto a regime di caccia controllata gratuita con limitazione di tempo, specie e numero di capi di selvaggina da abbattere.

MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA

- ❑ **CHIUSURA** generale della caccia: **31 gennaio 2011**;

- ❑ Dal **19 settembre 2010** al **31 gennaio 2011** la caccia è consentita su tutto il territorio Regionale per tre giorni la settimana, a scelta del cacciatore, fra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, con l'esclusione del martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio a norma della legge 157/92;

Per la fauna non compresa nelle specie sotto elencate vige il divieto di caccia.

La caccia può essere esercitata esclusivamente nei confronti delle specie d'uccelli e di mammiferi, appartenenti alla fauna selvatica sotto elencata, ed esclusivamente nei seguenti periodi:

- Specie cacciabili dal **01 settembre 2010** al **31 ottobre 2010**: **Tortora**;
- Specie cacciabile dal **19 settembre 2010** al **30 novembre 2010**: **Fagiano**;
- Specie cacciabili dal **01 settembre 2010** al **10 gennaio 2011**: **Colombaccio, Cornacchia grigia, Ghiandaia, Gazza**;
- Specie cacciabili dal **05 settembre 2010** al **29 novembre 2010**: **Quaglia**;

- Specie cacciabile **dal 19 settembre 2010 al 31 dicembre 2010: Lepre comune** (con l'ausilio del cane; le Province potranno chiudere la caccia al 29 novembre 2010 nelle aree dove sia segnalata la presenza di Lepre italiana);
- Specie cacciabili dal **19 settembre 2010 al 30 dicembre 2010: Allodola, Merlo;**
- Specie cacciabili **dal 19 settembre 2010 al 20 gennaio 2011: Germano Reale, Folaga, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Fischione, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Moriglione, Frullino, Pavoncella, Gallinella d'acqua e Porciglione;**
- Specie cacciabili dal **16 ottobre 2010 al 10 gennaio 2011: Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello;**
- Specie cacciabile dal **16 ottobre 2010 al 30 dicembre 2010: Beccaccia;**
- Specie cacciabile dal **02 ottobre 2010 al 30 dicembre 2010: Cinghiale e Volpe;**
- Specie Cacciabile dal **01 gennaio 2011 al 31 gennaio 2011: Volpe** (con l'ausilio del cane, a squadre, autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali, attribuendo il territorio di caccia, che potrà coincidere con quello assegnato per la caccia al cinghiale).
- E' fatto **divieto di caccia alla Starna e alla Coturnice**, su tutto il territorio Regionale, fatta eccezione per le manifestazioni cinofile, con abbattimento del selvatico d'allevamento, così come previsto dalla legge.

E' consentita la caccia agli anatidi, con l'ausilio di stampi, anche lungo la battigia del mare tramite appostamento temporaneo, con il rispetto delle distanze da case, da ferrovie, da appostamenti fissi. ecc., così come previsto dalla Legge 157/92.

ORARIO DI CACCIA

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;

La caccia di selezione al cinghiale è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

Per le sole specie Beccaccia e Beccaccino la caccia è consentita dalle ore 7,00 alle ore 16,00 nei giorni e nei rispettivi periodi stabiliti.

Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia prima o dopo l'orario consentito, per occuparsi dei lavori preparatori e/o di rimozione degli stampi per la caccia agli anatidi da appostamento fisso o temporaneo, sempre che l'arma sia debitamente scarica ed in custodia.

LIMITE DI CARNIERE

Selvaggina stanziale: una sola Lepre comune per cacciatore e per giornata di caccia per un massimo di 8 capi a stagione venatoria; 10 volpi, 20 cornacchie grigie, 10 Ghiandaie, 20 gazze e 1 fagiano, per giornata di caccia.

Selvaggina migratoria: 25 capi per cacciatore e per giornata di caccia con il limite di: 5 Tortore (per un massimo di 25 capi a stagione venatoria), 5 Quaglie (per un massimo di 25 capi a stagione venatoria), 5 Colombacci, 8 Anatidi (di cui 5 per il Codone, con un massimo di 25 capi a stagione venatoria), 5 Trampolieri, 5 Rallidi e 3 Beccacce, per un massimo di 20 capi a stagione venatoria;

Cinghiale: 6 capi giornalieri per squadra.

MODALITA' DI CACCIA AL CINGHIALE , VOLPE e LEPRE comune

La caccia al Cinghiale, Volpe e Lepre comune è consentita esclusivamente nei giorni fissi di giovedì, sabato e domenica su tutto il territorio Regionale. Fatti salvi i regolamenti Provinciali, le aree interessate alla caccia al Cinghiale, non sono precluse ad altri tipi di caccia.

ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia é consentito oltre che nelle apposite Zone (Zone Addestramento Cani) secondo i rispettivi regolamenti, anche nel territorio degli A.T.C. destinato all'attività venatoria. L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma da cerca e da seguita è consentito nei giorni di **mercoledì, sabato e domenica dal 01 Agosto 2010 al 30 Agosto 2010.**

E' sempre consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani nelle apposite zone autorizzate (ZAC, ecc.) secondo le modalità ed i periodi stabiliti dalle autorizzazioni rilasciate dalla Regione e/o dalle Province.

USO DEI CANI DA CACCIA

L'uso dei cani da ferma è consentito dal **05 settembre 2010 al 18 settembre 2010** per la sola caccia alla **Quaglia.**

L'uso dei cani da ferma é consentito dal **19 settembre 2009 al 20 gennaio 2011.**

L'uso dei cani da seguita é consentito:

- dal **19 settembre 2010 al 30 dicembre 2010** per la caccia alla **Lepre comune;**
- dal **2 ottobre 2010 al 30 dicembre 2010** per la caccia al **Cinghiale;**
- dal **2 ottobre 2010 al 31 gennaio 2011** per la caccia alla **Volpe ;**

- **Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) della rete Natura 2000, di cui alla Direttiva 2009/147/CE (Direttiva "Uccelli") si applicano le misure di Conservazione disposte dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 (G.U. n. 258 del 06/11/2007) ed in particolare è fatto divieto di :**
 - a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate (Giovedì e Domenica), alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia al cinghiale;
 - b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
 - c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c, della direttiva n. 79/409/CEE e L.R. 27 marzo 2008 n° 6;
 - d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009, disposizione che si applica anche nelle zone umide dei SIC/ZSC di cui alla Direttiva n. 92/43 CEE (Direttiva "Habitat");

- e) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- f) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*);
- g) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e, della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1 (piano di gestione);
- h) divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente il 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati (se ammessa da altra disposizione) nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei Passeriformi e di altre specie ornitiche.

ADDESTRAMENTO ED USO DEI FALCHI A SCOPO VENATORIO

L'addestramento e l'allenamento dei falchi é consentito nelle strutture a gestione privata della caccia, nel rispetto dei singoli regolamenti. In mancanza delle suddette strutture la Provincia può autorizzare l'addestramento e l'allenamento su aree e periodi preventivamente concordati.

Per la sola attività di volo non s'impongono particolari vincoli se non il divieto di utilizzare cani durante l'addestramento ed il divieto d'abbattimento di qualsiasi animale.

UCCELLAGIONE

E' vietata qualsiasi forma d'uccellazione.

DISPOSIZIONI PER I CACCIATORI RESIDENTI NELLA REGIONE CALABRIA

Ai cacciatori residenti nella Regione Calabria è dovuto il pagamento di una quota d'iscrizione all'ambito in misura non superiore al 30% della tassa di concessione regionale per fucile a due colpi (art. 13 comma 10 L.R. 9/96) previo versamento su apposito c.c.p. indicato dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza e da esibire al momento del rilascio del tesserino venatorio.

I cacciatori residenti, risulteranno automaticamente iscritti nell'ambito territoriale di caccia nel quale ricade il comune di residenza anagrafica salvo rinuncia o diversa richiesta da inoltrare, prima dell'inizio della stagione venatoria, all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente o al Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza.

I cacciatori residenti, inoltre, per lo svolgimento dell'attività venatoria su specie stanziali, potranno accedere anche in altri ambiti previa autorizzazione della provincia territorialmente competente o del Comitato di Gestione dell'A.T.C. interessato, ai quali potrà essere inoltrata richiesta anche durante il corso della stagione venatoria. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al versamento di una quota determinabile dagli stessi Comitati di Gestione degli A.T.C. in misura non superiore al 30% della tassa di concessione regionale per fucile a due colpi (art. 13 comma 10 L.R. 9/96).

I versamenti delle quote di iscrizione al proprio ambito o ad altro ambito dovranno essere versati su apposito conto corrente indicato dalla provincia competente o dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza, secondo le modalità indicate e con la relativa causale, da esibire al momento del controllo del tesserino regionale.

I cacciatori residenti nella Regione, esclusivamente per l'attività venatoria alla sola selvaggina migratoria, possono usufruire di quindici giornate di caccia nell'arco della stagione venatoria in qualsiasi ambito e senza l'autorizzazione da parte delle Province competenti (art. 13 c. 8 L.R. n. 9/96) o dei Comitati di Gestione degli A.T.C., il superamento del suddetto numero di giornate comporta la richiesta di autorizzazione secondo le modalità stabilite per la selvaggina stanziale.

Le modalità di accesso e la relativa quota di iscrizione, sia per i cacciatori residenti che per quelli non residenti, sono stabilite dai rispettivi Comitati di Gestione in conformità al regolamento tipo approvato dalla Regione Calabria.

DIVIETI

- E' vietata la caccia, oltre che alle specie protette e particolarmente protette, a quelle che, se pur cacciabili, non sono in elenco nel presente calendario venatorio;
- E' vietata la caccia, per dieci anni, nelle zone boscate percorse dal fuoco;
- E' vietata la caccia quando il terreno, in tutto o nella maggior parte e comunque per almeno due terzi, e' coperto di neve;
- E' vietato cacciare il Cinghiale con l'uso di munizione spezzata di qualsiasi diametro e calibro;
- E' tassativamente vietato cacciare da appostamento sotto qualsiasi forma la Beccaccia ed il beccaccino;

SANZIONI

Sono quelle previste dalla Legge Quadro n. 157/92, dalla L.R. n. 9/96 e dalla legge n. 353 del 2000 art. 10 comma 3.

VIGILANZA

Gli Uffici e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, gli Agenti di Vigilanza Venatoria ed Ittica delle Amministrazioni Provinciali, gli Agenti di Vigilanza Volontaria delle Associazioni Venatorie ed altri aventi interesse alla sorveglianza sulla Caccia, vigileranno sull'osservanza delle presenti disposizioni.

L'ASSESSORE
Dott. Michele Trematerra

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Scopelliti